

REGOLAMENTO (CE) N. 413/98 DELLA COMMISSIONE**del 20 febbraio 1998****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2097/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 192/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 2097/97 della Commissione⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso;

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95; che la gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che l'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 16 al 19 febbraio 1998, è fissata una restituzione massima pari a 318,00 ECU/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2097/97.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 febbraio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

— Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 20 del 27. 1. 1998, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 292 del 25. 10. 1997, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7. 3. 1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15. 2. 1995, pag. 8.